



# Le novità normative in materia di Wi-Fi

Il Decreto Milleproroghe liberalizza il servizio di connettività Internet in wireless. Ecco cosa cambia per i gestori di pubblici esercizi e non solo.

Gabriele Faggioli, Maria Cristina Daga\*

Con il Decreto Legge 225/10, noto come Decreto Milleproroghe, l'Italia ha finalmente fatto una scelta di innovazione nel panorama delle comunicazioni elettroniche: la liberalizzazione del servizio di connettività internet wi-fi. In particolare alla fine del 2010 sono state apportate modifiche di notevole rilievo all'art. 7, I e IV comma, del Decreto Legge 155/2005, noto come Decreto Pisanu, nella parte in cui prevedeva obblighi che condizionavano le modalità di installazione e di utilizzo della rete Internet nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

## Via le restrizioni

Nella vecchia formulazione dell'art. 7 del Decreto Pisanu, l'accesso al servizio wi-fi era infatti subordinato all'obbligo di autenticazione dei dati anagrafici riportati sul documento d'identità dell'utente, per monitorare le singole operazioni e per favorire l'archiviazione dei dati acquisiti nel corso della navigazione (1). Oggi il predetto obbligo è stato integralmente

abrogato (2) a sostegno di una maggiore libertà per l'utente di accedere alla pubblica comunicazione telematica senza alcuna preventiva registrazione dei dati e con minor controllo sulle singole operazioni effettuate.

L'eliminazione di ogni restrizione per accedere e usufruire della connessione Internet wi-fi segna un traguardo importante nell'era della rivoluzione telematica, in quanto favorisce la diffusione dei servizi di comunicazione elettronica nelle aree di comune interesse e nei locali aperti al pubblico.

Un'ulteriore recente e importante modifica apportata al Decreto Pisanu, per agevolare l'installazione delle infrastrutture di rete elettronica negli esercizi pubblici o nei circoli privati, riguarda l'eliminazione dell'obbligo di licenza questorile.

## Non serve più la licenza questorile

L'art. 7, I comma, nella vecchia formulazione prevedeva l'obbligo per i gestori di pubblici esercizi o c

\* Gabriele Faggioli, legale, partner ISL, gabriele.faggioli@islconsulting.it; Maria Cristina Daga, legale, ISL, mariacristina.daga@islconsulting.it

(1) Art. 7, IV comma, D.L. 155/2005, Decreto Pisanu: "Con decreto del ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro per l'Innovazione Tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, è tenuto a osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili".

(2) Articolo abrogato dal D. L. del 29 Dicembre 2010 n. 255.

coli privati di qualsiasi specie - nel quale fossero posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche - di richiedere una preventiva licenza alla questura competente. La norma è stata oggetto di numerose interpretazioni da parte delle diverse questure al punto che, in alcuni casi, la licenza è stata ritenuta obbligatoria anche per il servizio di connettività wi-fi offerto all'utente e fruibile attraverso la strumentazione di proprietà del medesimo. In ogni caso oggi tale obbligo è stato ristretto ai soli gestori che offrano la connettività quale attività principale (3).

Nelle intenzioni del legislatore odierno vi è quindi la volontà di circoscrivere l'obbligo di licenza al questore solamente per gli esercizi pubblici che, nello svolgimento della loro attività principale, mettono a disposizione del pubblico le apparecchiature necessarie per la connettività ai servizi di comunicazione telematica (es. Internet Point). Restano esclusi dall'obbligo di licenza gli esercizi pubblici o circoli privati che svolgono la predetta funzione solo in via accessoria e strumentale allo svolgimento dell'attività principale (quali ad esempio biblioteche, alberghi, esercizi commerciali, aeroporti ecc.).

### **Gli enti pubblici**

A diverso regime giuridico sono invece soggetti gli enti pubblici, ovvero i Comuni, i quali non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate in possesso della necessaria autorizzazione generale prevista dall'art. 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

Allo stato attuale quindi i bar, le pizzerie, gli alberghi, le biblioteche e tutte le attività che mettono a disposizione del pubblico i servizi di rete telematica solo in via del tutto accessoria, non de-

vono più richiedere la licenza questorile per l'installazione di infrastrutture di rete e per la fornitura del servizio di comunicazione elettronica; al contrario gli Internet Point che svolgono un'attività commerciale, avente come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazione, rimangono soggetti all'obbligo di richiedere la licenza al questore competente.

In tutti i casi sopra citati, per i gestori di pubblici esercizi, nonché per gli enti pubblici che intendano mettere a disposizione i servizi telematici

ai propri utenti, non sussiste alcun obbligo di autenticazione dei dati anagrafici per il monitoraggio delle operazioni e per l'archiviazione dei dati.

### **Conclusioni**

Se la scelta del legislatore appare senz'altro condivisibile, i fornitori di servizi di connettività Wi-Fi dovranno comunque adottare alcune scelte in relazione alla opportunità o meno di procedere a sistemi di identificazione e ciò soprattutto perché l'accessibilità anonima potrebbe favorire la commissione di illeciti da parte di un utente.

Per questo motivo potrebbe risultare opportuno adottare comunque sistemi di autenticazione che determinino per l'utente la necessità di accettazione di regole di utilizzo e di assunzioni di responsabilità rispetto ai comportamenti tenuti nell'ambito della fruizione del servizio.

**I fornitori di servizi di connettività Wi-Fi dovranno comunque adottare alcune scelte in relazione alla opportunità o meno di procedere a sistemi di identificazione**

Art. 7, I comma, D.L. 155/2005 al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale».